



Testate on-line, stampa Web: *la Corte di cassazione aumenta la confusione*

Per la Cassazione chi dirige un giornale on-line non è responsabile per omesso controllo dei contenuti. Pubblicare su Web non equivale a stampare su carta

Con la sentenza n. 1907/10, recentemente depositata, la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che la legge sulla stampa non si applica ai giornali telematici. Di conseguenza, ritiene la Corte, non si può accusare il direttore di un giornale on-line di omesso controllo, cioè di non avere vigilato sul contenuto degli articoli pubblicati nella testata. Il pezzo incriminato consisteva in una lettera offensiva e diretta a un membro del governo italiano che la testata on-line avrebbe, appunto, lasciato passare quantomeno negligenzemente. Se la cosa fosse accaduta con un giornale tradizionale i giudici non avrebbero avuto dubbi: la legge 47/48 dice chiaramente che il direttore responsabile di una pubblicazione a stampa è responsabile se gli "scappa qualcosa". Ma, sostiene la Corte, questo non vale per la telematica che ha delle peculiarità da non trascurare.

Ripercorrendo l'evoluzione dei casi giudiziari in materia di informazione, la sentenza ricorda che già a proposito di telegiornali la giurisprudenza aveva distinto, ai fini dell'applicazione della legge sulla stampa, fra giornali e televisione. Con i primi esplicitamente sottoposti al vigore della legge e i secondi - proprio perché la trasmissione televisiva non equivale alla stampa tipografica - no. Inoltre, ricorda la Corte, "una risalente pronunzia... ha escluso che fosse assimilabile al concetto di stampato la videocassetta preregistrata, in quanto essa viene riprodotta con mezzi diversi da quelli meccanici e fisico-chimici richiamati dall'art. 1 della legge 47/48". In sostanza, "perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico" si legge pur con qualche difficoltà nella sentenza - "occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: a) che vi sia una

riproduzione tipografica (prius), b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius)". "Se pur, dunque, - prosegue la sentenza - le comunicazioni telematiche sono, a volte, stampabili, esse certamente non riproducono stampati (è in realtà la stampa che, eventualmente, riproduce la comunicazione, ma non la incorpora, così come una registrazione domestica di un film trasmesso dalla TV, riproduce - ad uso del fruitore - un messaggio, quello cinematografico appunto, già diretto "al pubblico" e del quale, attraverso la duplicazione, in qualche modo il fruitore stesso si appropria, oggettivizzandolo).

Bisogna pertanto riconoscere lo assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media, sinora conosciuti e, per quel che qui interessa, rispetto alla stampa." E dunque, conclude il testo, dichiarare che "il fatto non è previsto dalla legge come reato". Ma i giudici vanno addirittura oltre e dichiarano che "qualsiasi tipo di coinvolgimento poi va escluso, tranne per l'ipotesi di concorso, per i coordinatori dei blog e dei forum" anche perché "ad abundantiam si può ricordare che l'art. 14 D. L.svo 9.4.2003 n. 70 chiarisce che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e - a fortiori - gli hosting provider ..., a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma, in tal caso, come è ovvio, essi devono rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non certo ex art 57 cp)."

Libertà di diffamare on-line, dunque? Certamente no.

La sentenza è chiara nel ricordare che ciascuno risponde delle azioni che commette - anche on-line - con-

sapevolmente. Questo significa che l'autore di un messaggio offensivo può essere sempre chiamato a rispondere davanti alla legge del suo comportamento. Allo stesso modo, anche il direttore di una testata on-line può essere responsabile del fatto se, essendo a conoscenza del contenuto della pubblicazione, l'ha approvata espressamente diventando quindi complice del reato.

Benché apprezzabile, questa sentenza è pericolosa e destinata ad aumentare la confusione che regna nel settore dell'informazione on-line perché mette sullo stesso piano l'informazione professionale (testate iscritte nel registro della stampa del tribunale) e libere manifestazioni del pensiero (mailing-list, social network, siti personali e quant'altro).

La differenza, in termini di responsabilità giuridica per omesso controllo, dovrebbe essere basata sulla natura dello strumento informativo e non sul fatto che fare l'upload di un file non equivale a stamparlo su un supporto.

In altri termini, il criterio per applicare la normativa sulla stampa e dunque punire il direttore responsabile per omesso controllo si potrebbe sintetizzare così: se un giornale è iscritto nel registro della stampa ed è dunque diretto da un giornalista, allora questo è soggetto alla legge sulla stampa. Viceversa, un'iniziativa personale come un blog è soggetta alla sola responsabilità per fatti compiuti consapevolmente da chi la gestisce. Questo criterio è molto più rispettoso della libertà di manifestazione del pensiero, protetta dall'art. 21 della Costituzione, di quanto lo sia un'interpretazione della legge basata su una questione tecnica (un web non è "stampa"). In questo ultimo caso basterebbe cambiare la legge 47/48 ampliando la nozione di stampato o aggiungendo anche altre forme di diffusione di contenuti per limitare pesantemente la libertà di espressione di tutti coloro che non sono e non vogliono essere giornalisti, ma ciononostante hanno qualcosa da dire. •